

REGOLAMENTO (UE) 2016/217 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2016****recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda il cadmio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La voce 23 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta l'uso del cadmio e dei suoi composti nelle pitture con i codici [3208] e [3209], con una deroga per le pitture a base di zinco. Tuttavia, questa restrizione non si applica all'immissione sul mercato di pitture contenenti cadmio.
- (2) Nel novembre 2012 la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») di predisporre un fascicolo conforme all'allegato XV al fine di estendere la restrizione vigente all'immissione sul mercato di tali pitture contenenti cadmio oltre una determinata concentrazione.
- (3) Il 9 settembre 2014 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia ha adottato per consenso un parere in cui giunge alla conclusione che tale modifica della voce esistente ne agevolerebbe l'attuazione e conferma che non è necessaria un'ulteriore valutazione dei rischi presentati dal cadmio nelle pitture.
- (4) Il 25 novembre 2014 il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'Agenzia ha adottato per consenso un parere in cui indica che la proposta di modifica della restrizione vigente è proporzionata in quanto non imporrebbe ulteriori costi di conformità ai fabbricanti, agli importatori o ai consumatori, bensì migliorerebbe l'esecutività della restrizione.
- (5) Per le autorità preposte all'applicazione è più agevole monitorare e controllare l'immissione sul mercato rispetto all'utilizzo. Inoltre, l'introduzione di un limite di concentrazione chiarisce che la presenza involontaria di cadmio come impurità nelle pitture in misura inferiore a tale limite non comporta la violazione della restrizione.
- (6) Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione è stato consultato e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

